

# Assimedia



insurance broker



## Assimedia SA

Via della Posta 16

Casella postale 341

CH – 6601 Locarno

Tel 091 756 20 80

Fax 091 756 20 89

[info@assimedia.ch](mailto:info@assimedia.ch)

[www.assimedia.ch](http://www.assimedia.ch)

Società del Gruppo Assimedia



Collaborazioni



Assicurazioni  
del corpo medico

Membro

**S//B/A**  
Swiss Insurance  
Brokers Association

Member of **IGBZB**  
for Insurers  
Brokers

Insurance Broker  
Business to Business

Società di servizi assicurativi dal 1986

Società autorizzata dalla Commissione Federale delle Banche

a proporre e distribuire fondi d'investimento ai sensi dell'art. 22 LFI

No. di registro Assimedia 10282 – No. di registro IAC 11999

Camera di commercio, dell'industria,  
dell'artigianato e dei servizi del Cantone Ticino

## BREVE GUIDA ALLE ASSICURAZIONI SOCIALI PER DATORI DI LAVORO E COLLABORATORI

<b>1)</b>	<b>PANORAMICA GENERALE</b>	<b>3</b>
	1.1) COSA SI INTENDE CON “ASSICURAZIONE SOCIALE”?	3
	1.1.1) CERTIFICATO AVS	3
	1.1.2) ESTRATTO CONTO INDIVIDUALE	3
	1.2) MINI GLOSSARIO	4
	1.3) SISTEMA DEI TRE PILASTRI	4
	1.4) EVENTI: INCAPACITÀ DI GUADAGNO, INVALIDITÀ, DECESSO, PENSIONAMENTO	6
	1.5) MALATTIA O INFORTUNIO?	6
	1.6) LIMITE DI ACCUMULO PRESTAZIONI	6
	1.7) PRELEVAMENTO ANTICIPATO DELL’AVERE PENSIONISTICO	6
<b>2)</b>	<b>INCAPACITÀ DI GUADAGNO</b>	
	2.1) INCAPACITÀ DI GUADAGNO DOVUTA A INFORTUNIO	7
	2.2) INCAPACITÀ DI GUADAGNO DOVUTA A MALATTIA	8
<b>3)</b>	<b>INDENNITÀ PERDITA DI GUADAGNO AI SENSI DELLA LIPG</b>	<b>9</b>
<b>4)</b>	<b>INVALIDITÀ</b>	
	4.1) INVALIDITÀ DOVUTA A INFORTUNIO	9
	4.1.1) AI	9
	4.1.2) LAINF	10
	4.2) INVALIDITÀ DOVUTA A MALATTIA	12
	4.2.1) AI	11
	4.2.2) LPP	11
<b>5)</b>	<b>DECESSO</b>	
	5.1) DECESSO CAUSATO DA INFORTUNIO	11
	5.1.1) AVS	11
	5.1.2) LAINF	12
	5.2) DECESSO CAUSATO DA MALATTIA	12
	5.2.1) AVS	12

5.2.2)	LPP	12
<b>6)</b>	<b>PENSIONAMENTO</b>	
6.1)	AVS	13
6.2)	LPP	13
6.2.1)	RENDITA O CAPITALE?	14
<b>7)</b>	<b>FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO</b>	
7.1)	PROLUNGAMENTO DELLE PRESTAZIONI	15
7.1.1)	ASSICURAZIONE MALATTIA PERDITA DI GUADAGNO	15
7.1.2)	ASSICURAZIONE INFORTUNI LAINF	15
7.2)	LIBERO PASSAGGIO IN AMBITO LPP	15
<b>8)</b>	<b>ASSIMEDIA SA: FIDUCIA, ESPERIENZA, SERVIZIO COSTANTE</b>	<b>16</b>
<b>9)</b>	<b>CITAZIONI, FONTI, RIFERIMENTI, AUTORE</b>	<b>16</b>

## 1) PANORAMICA GENERALE

Questa guida è pensata per informare chi esercita un'attività lavorativa come dipendente sui temi dell' **incapacità di guadagno** dovuta a malattia e infortunio, dell'**invalidità**, del **decesso** e del **pensionamento**.

L'opuscolo inizia con una panoramica generale per poi passare ad illustrare le diverse situazioni che costringono il dipendente ad interrompere (temporaneamente oppure permanentemente) l'attività lavorativa.

L'assicurazione disoccupazione non sarà per contro trattata.

### 1.1) Cosa si intende con "assicurazione sociale"?

Dato che questo opuscolo è dedicato alle assicurazioni sociali, non si può tralasciare di spiegare questo concetto. Il termine indica quelle assicurazioni (in generale obbligatorie ai sensi di leggi specifiche) che si prefiggono come scopo principale di ridurre la disparità fra le classi sociali: non pregiudicano le disponibilità economiche di nessuno e garantiscono a tutta la popolazione delle prestazioni minime dignitose. Le assicurazioni sociali contengono una componente redistributiva: per esempio, l'AVS preleva i contributi in proporzione al reddito (senza stabilire un tetto massimo), tuttavia stabilisce per le rendite un importo minimo ed un importo massimo, con un rapporto di 1 a 2.

#### 1.1.1) Certificato AVS

Per calcolare l'ammontare della rendita di vecchiaia (prestazioni in caso di pensionamento) oppure della rendita d'invalidità (prestazioni in caso di invalidità) è necessario contabilizzare l'ammontare dei contributi sociali da voi versati tramite il datore di lavoro. All'inizio del primo rapporto di lavoro in Svizzera (al più presto all'età di 18 anni) viene consegnato al lavoratore un certificato AVS. Il certificato AVS contiene le seguenti informazioni: cognome, nome, data di nascita e codice a tredici cifre AVS. Normalmente ogni dipendente ne riceve solamente uno nell'arco della vita, se tuttavia interverranno dei cambiamenti di nome, a seguito di matrimonio o divorzio, ne dovrà richiedere uno nuovo. Per chi si trovasse al primo impiego: il datore di lavoro notifica la vostra entrata alla cassa compensazione a cui è affiliato entro un termine di 30 giorni, e vi consegna in seguito il certificato AVS che ha obbligatoriamente richiesto per voi. Se invece al momento dell'assunzione disponete già di un numero AVS, lo dovrete comunicare tempestivamente al datore di lavoro.



**SIEBENTHAL**

Name / Nom / Nome / Numa / Name

**ANGELIKA**

Vorname / Prénom / Prancome / Prinuma / First Name

01. 10. 1971

Geburtsdatum / Date de naissance / Data di nascita / Dat da nascit / Date of birth

756.1234.5678.90

Versichertennr. / N° d'assuré / No d'assicurato / Nr d'assicuratù / Insurance Number

#### 1.1.2) Estratto conto individuale AVS

Ogni singolo importo versato tramite i contributi sociali determina attivamente l'ammontare della vostra rendita. Gli importi che pagate sotto forma di contributi sociali vengono contabilizzati sul vostro conto individuale

(CI). Il CI registra tutti i salari percepiti dal dipendente; è un conteggio dettagliato che indica gli oneri sociali effettivamente pagati, il periodo di contribuzione e l'ammontare del salario.

Ogni assicurato AVS ha la possibilità di richiedere l'estratto conto tramite internet al sito web [http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Estratto\\_delconto\\_individuale.html](http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Estratto_delconto_individuale.html), oppure farne richiesta all'istituto

delle assicurazioni sociali. La richiesta del vostro CI non è solo un aspetto interessante a livello di conoscenze contabili bensì anche una verifica: permette di verificare che i vostri datori di lavoro (attuali e passati) hanno sempre pagato effettivamente i contributi in base al vostro salario.

## 1.2) Mini glossario

<b>AI</b>	Assicurazione per invalidità
<b>AINF</b>	Assicurazione contro gli infortuni
<b>AVS</b>	Assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
<b>CCL</b>	Contratto collettivo di lavoro
<b>IAC</b>	Istituto delle assicurazioni sociali
<b>INP</b>	Infortuni non professionali
<b>IP</b>	Infortuni professionali
<b>IPG</b>	Indennità perdita di guadagno
<b>LAI</b>	Legge federale sull'assicurazione invalidità
<b>LAINF</b>	Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni
<b>LAMal</b>	Legge federale sull'assicurazione malattie
<b>LAVS</b>	Legge federale sull'assicurazione vecchiaia e i superstiti
<b>LIPG</b>	Legge federale sull'indennità di perdita di guadagno
<b>LPGA</b>	Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali
<b>LPP</b>	Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità
<b>PP</b>	Previdenza professionale
<b>s.a</b>	salario assicurato
<b>SUVA</b>	Schweizerische Unfallversicherungsanstalt

## 1.3) Sistema dei tre pilastri

Il sistema delle assicurazioni sociali a livello svizzero si basa sul sistema dei tre pilastri, fondato dalla Confederazione nel 1972, mediante disposizioni costituzionali.

Il sistema dei tre pilastri, che si prefigge come scopo di combattere le situazioni di povertà, fronteggia il rischio di perdita economica a seguito di **incapacità di guadagno, invalidità e decesso** (causati da infortunio e malattia) e del **pensionamento**. Questa previdenza è articolata in tre gruppi, ovvero previdenza statale, professionale e privata. In questo opuscolo verranno trattate unicamente le prime due poiché queste rientrano nell'ambito delle relazioni tra datori di lavoro e collaboratori, mentre, la previdenza privata è di competenza del singolo cittadino.

In generale sommando le prestazioni dei primi due pilastri si riesce a coprire all'incirca solo il 60% del guadagno precedente l'evento assicurato. È pertanto auspicabile farsi consigliare da un consulente bancario e/o assicurativo per strutturare un buon risparmio per la vecchiaia (per esempio tramite polizze assicurative sulla vita).

	<b>Primo pilastro</b>	<b>Secondo pilastro</b>	<b>Terzo pilastro</b>
<b>La previdenza</b>	Previdenza statale	Previdenza aziendale	Previdenza privata
<b>Enti Assicurativi</b>	AVS, AI, IPG, PC	Fondazioni LPP SUVA Assicuratori privati LAINF, LAINF compl. e perdita salario malattia Casse malattia	3A, 3B Banche Assicurazioni private
<b>Obiettivo</b>	Fabbisogno vitale	Mantenimento tenore di vita (ca. 60%)	Esigenze private
<b>Sistema calcolo rendite</b>	Ripartizione: Tramite il sistema di ripartizione la generazione attiva professionalmente (lavoratori) finanzia la generazione passiva (pensionati). I soldi pagati tramite il versamento dei contributi dei lavoratori sono adoperati per finanziare le rendite di vecchiaia.	Capitalizzazione: Tramite il sistema di capitalizzazione, gli averi che il dipendente accumula pagando i contributi della cassa pensione sono accreditati su un conto individuale. A determinate condizioni il dipendente avrà diritto di beneficiare di questi soldi.	Capitalizzazione: questo risparmio è a scopo privato. In futuro si beneficia del risparmio creato in passato.
<b>Stato</b>	Obbligatorio per tutti	Obbligatorio per lavoratori dipendenti	Facoltativo
<b>Calcolo contributi</b>	Secondo le percentuali fissate dalla legge, uguali per tutti:  AVS: 8.4% AI: 1.4% IPG: 0.5%	In generale le percentuali dei contributi dipendono dalla categoria d'attività, e dalla situazione soggettiva dell'azienda e del collaboratore	
<b>Finanziamento</b>	Datore di lavoro e dipendente	Datore di lavoro e dipendente	Dipendente (100%)

## 1.4) Eventi: incapacità di guadagno, invalidità, decesso, pensionamento

Evento	Durata	Malattia	Infortunio
<b>Assicurazioni coinvolte</b>			
Incapacità di guadagno	Corto termine fino a ventiquattro mesi	Malattia Collettiva Perdita di Salario	LAINF + CLAINF
Invalidità	Lungo termine oltre ventiquattro mesi	AI + LPP	AI + LAINF
Decesso		AVS + LPP	AVS + LAINF
Cure mediche		Cassa malati (non aziendale)	LAINF
Pensionamento	AVS + LPP		

## 1.5) Malattia o infortunio?

Spesso vengono confusi due concetti, che sebbene possano presentare le stesse conseguenze, sono provocati da fattori differenti. In modo molto sintetico si possono dare le seguenti definizioni:

La **malattia** causa un'infermità dell'assicurato ed è dovuta ad un fattore **interno** al corpo umano. La malattia professionale è causata dallo svolgere una determinata attività.

L'**infornio** è causato da un fattore esterno al corpo umano. La conseguenza (scatenata da un processo insolito) è un danno alla salute.

## 1.6) Limite di accumulo delle prestazioni

In questo primo capitolo dedicato alle spiegazioni generali occorre accennare brevemente alla LPGA ovvero la Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali del 6 ottobre 2000. La legge ha provveduto ad attuare delle misure per evitare che un assicurato inabile al lavoro riceva delle prestazioni superiori al suo salario.

### *Prestazioni a seguito dell'evento < Salario assicurato*

A dipendenza del caso verrà stabilito in che ordine le assicurazioni provvedono all'assunzione dei costi al fine di evitare indennizzi eccessivi e discussioni fra gli enti assicurativi coinvolti. Queste disposizioni si trovano nel capitolo 5, Regole di Coordinamento, alla sezione 1, Coordinamento delle prestazioni.

## 1.7) Prelevamento anticipato dell' avere pensionistico

In questo primo capitolo è anche giusto soffermarsi su un aspetto importante per il collaboratore, che però non è in stretta relazione con gli altri eventi (malattia, infortunio, decesso o pensionamento) trattati nel documento. Si tratta dell'elenco delle possibilità offerte dalla legge per attuare il prelievo anticipato del capitale accumulato nell'ambito del secondo pilastro (cassa pensioni).

- ✓ Per l'acquisto o la costruzione di una **casa di abitazione primaria** in cui intendete vivere personalmente. Lo stesso dicasi per la riduzione di un prestito ipotecario sull'abitazione già esistente. Questo è possibile

per un importo a partire da CHF. 20'000.—. Dopo i 50 anni si può beneficiare solo del capitale accumulato già prima del compimento del cinquantesimo anno di età. Una precisazione è doverosa: è necessario che i soldi prelevati finanzino un intervento (che comporti un aumento del valore della casa) e non solo spese di manutenzione.

- ✓ Per l'inizio di un'attività come **indipendente**: in questo caso dovrete richiedere alla cassa di compensazione la relativa attestazione e trasmetterla all'istituto di previdenza. Il prelievo è ammesso nei primi mesi dopo l'avvio della nuova attività indipendente. Trascorso un certo tempo non è più possibile.
- ✓ Per il **trasferimento definitivo all'estero**: se il trasferimento avviene in uno stato dell'UE oppure in Islanda, in Norvegia o in Liechtenstein potete beneficiare del libero passaggio solo se nel nuovo domicilio non siete tenuti a pagare i contributi previdenziali. In questo caso si deve presentare all'istituto di cassa pensione una conferma ufficiale.
- ✓ **Se l'importo di uscita è minore del contributo annuo**. Questo succede raramente e nella maggior parte dei casi per contratti di lavoro stagionali. Esempio: XY viene assunto come ricezionista alberghiero durante i tre mesi estivi (giugno, luglio e agosto) e per ogni mese paga un contributo di CHF. 420.— alla cassa pensione. Annualmente pagherebbe  $420 \times 12 = \text{CHF. } 5'040.—$ . Sommando i contributi pagati si ottiene  $420 \times 3 = \text{CHF. } 1'260.—$  che il dipendente XY può prelevare poiché questa somma è minore del contributo annuo.

**Per gli assicurati coniugati**: il vostro coniuge/partner registrato deve acconsentire al prelevamento anticipato tramite una firma convalidata da un notaio o dalla cancelleria comunale.

## 2) INCAPACITÀ DI GUADAGNO

Per incapacità di guadagno si intende "inabilità lavorativa a corto termine": un impedimento dovuto a un problema di salute che non permette lo svolgimento dell'attività lavorativa. Se l'inabilità a corto termine si prolunga nel tempo, in generale oltre 24 mesi senza prospettive di miglioramento, si può invece parlare di invalidità.

### 2.1) Incapacità di guadagno dovuta a infortunio

Per l'incapacità di guadagno a seguito di infortunio risponde l'assicurazione obbligatoria LAINF, sia per gli infortuni professionali (IP), sia per gli infortuni non professionali (INP) a condizione che il tempo di lavoro sia mediamente superiore alle 8 ore settimanali. È assicurato un salario massimo annuale di CHF 126'000.—. Alcune categorie professionali sono obbligatoriamente assicurate presso la SUVA (ente di diritto pubblico). Si tratta principalmente delle imprese agricole, industriali e dell'artigianato. Le imprese attive nei servizi possono invece assicurarsi ai sensi LAINF presso assicurazioni private.

**IP:** si verifica sul posto di lavoro o nello svolgere l'attività lavorativa. Questa categoria comprende anche gli infortuni che si verificano sul tragitto casa-lavoro. Per questo tipo di infortunio è assicurato l'intero personale dell'azienda ed il costo del premio è totalmente a carico del **datore di lavoro**.

**INP:** non si verifica esercitando un'attività lavorativa bensì durante il tempo libero. Per gli infortuni non professionali è assicurato il personale dell'azienda che lavora settimanalmente più di otto ore.

Per questa categoria di infortuni, l'ammontare del premio **può essere addebitato per intero al dipendente tramite deduzioni salariali**.



Un' importante prestazione della LAINF è il versamento di un'indennità giornaliera (ammontante all'80% del salario assicurato, garantita a partire dal terzo giorno dopo il verificarsi del sinistro). A seconda del caso verranno garantite ulteriori **prestazioni sanitarie** (cure mediche, ricoveri ospedalieri in camera comune, medicine, mezzi ausiliari), **rimborsi spese** sostenute a seguito dell'infortunio.

Da notare la particolarità dell' infortunio denominato **bagattella** (infortunio che non comporta inabilità lavorativa maggiore di due giorni) per il quale non si arriverà al versamento dell'indennità giornaliera. Al momento dell'annuncio di infortunio occorre segnalare se si tratta di un infortunio normale o bagattella: a seconda del caso vanno utilizzati dei formulari diversi.

Se l'azienda stipula un'assicurazione complementare LAINF (a titolo facoltativo), le prestazioni di cui il dipendente beneficia sono superiori al minimo obbligatorio. Prestazioni possibili di un'assicurazione complementare LAINF:

- Cura medica in camera privata
- Indennità giornaliera oltre l'80% del salario e copertura per i salari superiori a 126'000.- annui
- Capitali in caso di decesso ed invalidità
- Copertura delle riduzioni ai sensi LAINF in caso di colpa grave (con qualche eccezione)

Ogni azienda decide liberamente come ripartire i premi di un'assicurazione complementare LAINF tra datore di lavoro e dipendenti.

## 2.2) Incapacità di guadagno dovuta a malattia

L'assicurazione malattia dell'azienda viene denominata Malattia Collettiva Perdita di Salario e non è da confondere con la cassa malati privata per la quale deve provvedere il singolo cittadino.

Le disposizioni legali in materia sono molto scarse (vedi art. 324a e segg. del codice delle obbligazioni). Nei settori d'attività per i quali esiste un Contratto Collettivo di Lavoro (CCL) esistono in generale delle prescrizioni contrattuali più chiare e vincolanti.

**Ma cosa è il CCL?** È un contratto di lavoro standardizzato per una determinata categoria professionale. Le parti coinvolte sono i rappresentanti dei datori di lavoro e i rappresentanti dei dipendenti (sindacati). Il CCL non esiste per tutte le categorie di attività; informatevi se il vostro ramo di attività è vincolato a un CCL.

- **Se la vostra azienda non ha l'assicurazione:** il datore di lavoro deve rispettare l'obbligo di mantenimento di salario ai sensi dell'art. 324a del CO. Secondo questo articolo il datore di lavoro deve versare il salario al dipendente malato per tre settimane durante il primo anno di lavoro, dopodiché per un tempo adeguatamente lungo. Al fine di evitare discussioni fra le parti alcuni cantoni hanno deciso di utilizzare la Scala Bernese, un'interpretazione dettagliata dell'articolo data dai tribunali (*cf. Allegato 1*).
- **Se la vostra azienda ha stipulato l'assicurazione:** per tutti i dipendenti appartenenti a una medesima categoria, saranno garantite le stesse prestazioni. L'azienda ha libertà di scelta per l'ammontare dell'indennità giornaliera da assicurare (normalmente questa percentuale è dell' 80%/90%/100% del salario). Non c'è inoltre alcuna prescrizione per il termine di attesa, ovvero il numero di giorni di malattia dopo i quali l'assicurazione comincia il versamento dell'indennità. Salvo eccezioni durante il periodo di attesa il versamento del salario è a carico del datore di lavoro. Ad un termine d'attesa più lungo corrispondono tassi di premio più bassi. Pure la ripartizione del premio tra datore di lavoro e dipendenti non è regolata dalla legge per cui ogni azienda decide liberamente.

Come già detto, in presenza di un CCL i vari aspetti indicati sopra sono normalmente determinati in modo vincolante.

L'assicurazione si estingue dopo circa due anni di prestazioni e, in caso di mancata ripresa della capacità lavorativa, verrà sostituita dalle prestazioni in caso d'invalidità.

In generale l'assicurazione è operativa a partire da un grado di incapacità minimo del 25% o 50% a seconda del modello assicurativo scelto.

#### **Obbligo di fornire informazioni in caso di sinistro**

Qualora l'assicurazione vi inviti a farvi visitare dal suo medico di fiducia o necessiti informazioni circa il vostro stato di salute dovete svincolare il vostro medico curante dal segreto professionale, altrimenti l'assicurazione può decidere di ridurre o rifiutare le vostre prestazioni.

### **3) INDENNITÀ PERDITA DI GUADAGNO AI SENSI DELLA LIPG**

L'IPG garantisce due tipi di prestazioni: l'indennità a seguito di servizio militare, civile o di protezione civile e l'indennità a seguito della maternità.

La prestazione garantita è il versamento di un'indennità giornaliera che ammonta all'80% del salario assicurato. Il versamento di questa indennità è di competenza della cassa di compensazione AVS.

<b>Servizio civile, servizio militare, servizio di protezione civile</b>		
Indennità di base	80% s.a.	da CHF. 62.— a CHF. 196.—
Servizi di avanzamento	80% s.a.	da CHF. 111.— a CHF. 196.—
Reclute		CHF. 62.—
Assegno per figlio		CHF. 20.— (aggiunta all'indennità di base)
<b>Maternità</b>		
Indennità giornaliera	80% s.a.	Massimo CHF. 196.—

### **4) INVALIDITÀ**

Come si può facilmente dedurre dallo schema riportato nelle prime pagine di questo opuscolo, il concetto d'invalidità riguarda l'incapacità di guadagno a lungo termine: malattie o infortuni possono lasciare conseguenze permanenti sulla capacità di conseguire un reddito da attività lucrativa oppure da malformazioni di nascita. In questo opuscolo sono trattate separatamente l'invalidità causata dalla malattia da quella causata dall'infortunio poiché le prestazioni sono erogate da assicurazioni sociali differenti.

#### **4.1) Invalidità dovuta a infortunio**

Se l'invalidità è imputabile a un infortunio significa che dopo il termine delle cure a seguito di un evento infortunistico la persona presenta un'incapacità di guadagno che prima non aveva.

##### **4.1.1) AI**

L'obiettivo primario dell'assicurazione invalidità non è versare delle rendite, bensì reinserire l'assicurato nell'attività lavorativa. Infatti, l'AI valuta se il costo economico per finanziare una formazione alternativa (riqualifica professionale) è minore rispetto alla somma delle rendite che dovrebbe pagare all'assicurato. A dipendenza dei risultati, l'assicurazione invalidità può decidere di finanziare all'assicurato una riqualifica professionale. Nel caso in cui l'invalido sia giovane sarà più facile che l'AI decida di supportare il costo di una riqualifica professionale.

L'assicurazione invalidità eroga le rendite al più presto dopo sei mesi che l'assicurato ha inoltrato la domanda presentata a condizione che lo stesso abbia presentato per la durata di un anno intero un grado di invalidità pari almeno al 40%.

Si consiglia di segnalare il caso già dopo 30 giorni se vi è l'impressione che possa essere di lunga durata, permettendo all'AI di attivare le misure attive di rilevamento precoce.

L'ammontare della rendita dipende dal grado di invalidità:

Grado di invalidità	Percentuale della rendita
almeno 40%	25%
almeno 50%	50%
almeno 60%	75%
almeno 70%	100%

Gli importi delle rendite sono calcolati analogamente all'assicurazione AVS. Per determinare la base sulla quale calcolare la percentuale viene tenuto conto dei seguenti fattori:

- **Periodo di contribuzione:** numero di anni nei quali si sono versati i contributi;
- **Reddito medio:** media degli importi salariali su cui si sono pagati i contributi.

Alla rendita possono essere aggiunte indennità supplementari come: assegno grandi invalidi (con problemi nello svolgimento delle normali attività quotidiane della vita), mezzi ausiliari (es. sedia rotelle, protesi), assegni per superstiti (rendita per i figli di invalidi, pari al 40% della rendita d'invalidità).

Per beneficiare delle prestazioni bisogna prendere contatto con l'ufficio invalidità del proprio cantone di domicilio: presentare una richiesta tempestivamente è essenziale poiché questi processi possono necessitare parecchio tempo prima di giungere ad una decisione formale.

A livello procedurale, quando la causa dell'invalidità è un infortunio, spesso l'AI attende le decisioni dell'assicuratore LAINF e le fa proprie, senza svolgere un'indagine parallela.

Il diritto alla rendita si estingue quando:

- l'assicurato raggiunge l'età di pensionamento (la rendita AI viene sostituita dalla rendita AVS);
- l'assicurato non presenta più un grado di invalidità pari almeno al 40%.

Periodicamente avvengono delle revisioni delle rendite, da parte dell'assicurazione o su sollecitazione dell'assicurato quando egli ritiene che lo stato di salute e la capacità di guadagno siano ulteriormente peggiorati.

#### 4.1.2) LAINF

Ai sensi della LAINF, la trasformazione dell'indennità giornaliera in una rendita d'invalidità di pari importo avviene quando si accerta che il proseguimento delle cure non permetterà un ulteriore miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa, che rimane compromessa. Il calcolo si basa dunque, come per l'AI, su parametri economici e non su criteri fisici o medici.

L'ammontare della rendita è proporzionale al grado d'invalidità, ritenuto che il versamento di una rendita è possibile già a partire da un grado d'invalidità del 10%.

La rendita LAINF completa è pari all'80% del salario assicurato (al massimo 126'000.-)

Da notare che la somma dei proventi della AI e della LAINF non può superare il 90% del salario.

Se è stata stipulata un' assicurazione complementare LAINF può essere assicurata e versata un'indennità sotto forma di capitale "una tantum" a seguito dell'invalidità.

## **4.2) Invalidità dovuta a malattia**

L'invalidità dovuta alla malattia si verifica quando a causa di una malattia si è limitati nello svolgere l'attività lavorativa a lungo termine, e la capacità di guadagno ne risulta durevolmente compromessa.

### **4.2.1) AI**

Poiché la AI non differenzia se l'invalidità è imputabile a un infortunio o a una malattia, per le prestazioni si prega di consultare il paragrafo 4.1.1 della presente guida.

### **4.2.2) LPP**

Secondo le disposizioni minime previste nella legge LPP, l'ammontare della rendite è espresso in funzione dell' avere di vecchiaia accumulato fino all'età di pensionamento senza interessi. A questo importo viene applicata un'aliquota di conversione (pari al 6.80% da 2014) che trasformerà questo capitale teorico in rendite periodiche.

Secondo il minimo legale, il salario massimo considerato ammonta a chf 83'520.-, da cui occorre ancora togliere la deduzione di coordinamento pari a chf 24'360.-, raggiungendo così un salario assicurato massimo di chf 59'160.-

Molti piani previdenziali prevedono prestazioni superiori al minimo legale, nei quali la rendita d'invalidità viene calcolata in percentuale del salario della persona assicurata.

Normalmente il certificato di previdenza individuale emesso all'inizio di ogni anno indica in modo esplicito a quanto ammonta la rendita di ciascun assicurato, che verrà versata in genere dopo 24 mesi dall'inizio del caso di malattia. Dopo tre mesi è opportuno annunciare il caso all'istituto di previdenza, perché generalmente si ha diritto alla liberazione dal pagamento dei premi (rimanete cioè assicurati ma senza più l'obbligo di pagare il premio).

## **5) DECESSO**

Con il decesso di una persona è possibile che i suoi superstiti si trovino anche in difficoltà economica. Per questo il sistema previdenziale colma la perdita economica con il versamento delle rendite superstiti.

### **5.1) Decesso causato da infortunio**

In questo paragrafo e nei due successivi sono indicati i parametri del decesso di un lavoratore dipendente imputabile a un infortunio.

#### **5.1.1) AVS**

L'assicurazione AVS versa le rendite alle seguenti categorie di persone:

- orfani:** fino alla maggiore età oppure fino a venticinque anni se agli studi, hanno diritto a ricevere una rendita ammontante al 40% della rendita di vecchiaia del beneficiario deceduto.
- vedovi:** rendita pari all'80% della rendita di vecchiaia della beneficiaria deceduta, ma solo se in presenza di figli in comune non ancora maggiorenni.
- vedove coniugate:** rendita pari all'80% (come sopra) solo in presenza di un figlio oppure se la vedova ha superato l'età di 45 anni e il matrimonio è durato per almeno cinque.

Per l'AVS il convivente non è mai parificato al coniuge, quindi non ha diritto a nessuna prestazione.

### 5.1.2) LAINF

La LAINF versa le seguenti prestazioni ai superstiti:

<b>coniuge superstite senza distinzione fra uomo o donna:</b>	40% del salario assicurato
<b>orfani entrambi i genitori:</b>	25% s.a.
<b>orfani di un genitore:</b>	15% s.a.

Sommando le prestazioni dei superstiti (coniuge e figli) non si può ottenere una percentuale maggiore di 70%.

Per la LAINF il convivente non è parificato al coniuge, quindi non ha diritto a nessuna prestazione.

Il salario massimo considerato dalla LAINF ammonta a CHF126'000.-

Da notare che la somma dei proventi della AI e della LAINF non può superare il 90% del salario.

Se l'azienda ha stipulato un'assicurazione complementare LAINF in caso di decesso, verrà versata ai superstiti una prestazione unica in capitale.

## 5.2) Decesso causato da malattia

In questo paragrafo e i due successivi sono indicati i parametri quando il decesso è causato da una malattia.

### 5.2.1) AVS

Le prestazioni versate dall'AVS per un decesso causato da una malattia sono le stesse erogate per un decesso a seguito di un infortunio. Si rimanda al relativo capitolo (5.1.1)

### 5.2.2) LPP

La LPP prevede le prestazioni minime obbligatorie, ma molti piani previdenziali prevedono prestazioni superiori. Qui di seguito sono indicate le prestazioni erogate con un piano minimo legale.

<b>Rendita vedovile senza distinzione fra uomo o donna:</b>	60% della rendita di invalidità;
<b>Rendita orfani:</b>	20% della rendita di invalidità.

Questa rendita è erogata fino al compimento dei diciotto anni oppure fino ai venticinque anni se i figli sono agli studi.

Ricordiamo che, secondo il minimo legale, il salario massimo considerato ammonta a chf 83'520.-, da cui occorre ancora togliere la deduzione di coordinamento pari a chf 24'360.-, raggiungendo così un salario assicurato massimo di chf 59'160.-

A differenza di quanto accade in ambito AVS e LAINF, molte fondazioni di previdenza parificano al coniuge il convivente da almeno cinque anni. Sono vincolanti in tal senso le disposizioni del regolamento delle singole casse pensioni.

Normalmente il certificato di previdenza individuale emesso all'inizio di ogni anno indica in modo esplicito a quanto ammonta la rendita di ciascun assicurato.

## 6) PENSIONAMENTO

Il pensionamento è la cessazione dell'attività lavorativa causata dall'anzianità del dipendente. Secondo il sistema svizzero, attualmente l'età ordinaria di pensionamento è fissata a 65 anni per gli uomini e 64 anni per le donne.

### 6.1) AVS

Nell'ambito pensionamento, l'AVS calcola la rendita di vecchiaia sulla base del conto individuale (CI) dell'assicurato. A dipendenza del numero degli anni di contribuzione e del salario medio determinante nel periodo contributivo, viene adoperata una scala sulla base della quale verrà decisa la rendita.

La scala maggiore è la **scala 44** (cfr. *Allegato 2*) che corrisponde al periodo contributivo completo. In caso di anni di contribuzione mancanti verrà applicata una riduzione della rendita sulla scala 44. Nel 2011 l'importo delle rendite della scala 44 spaziava tra un minimo mensile di CHF. 1'160.— e un massimo mensile di CHF. 2'320.—. Nel calcolo del reddito determinante possono essere aggiunti gli **accrediti per compiti educativi** (se il beneficiario della rendita ha limitato l'attività professionale per svolgere un compito di mantenimento dei figli) e gli **accrediti per compiti assistenziali** (se il beneficiario ospita al suo domicilio un parente stretto che dipende da lui economicamente). Altri "aiuti finanziari" aggiunti alla rendita sono gli **assegni grandi invalidi** (un sostegno finanziario qualora il beneficiario di una rendita abbia difficoltà nello svolgere le attività quotidiane) e i **mezzi ausiliari** (sedie rotelle, protesi, strumenti di aiuto per l'anziano).

Quando una coppia di coniugi raggiunge l'età AVS beneficerà di una rendita per coniugi che ammonta al massimo al 150% della rendita singola. Tuttavia, ogni coniuge riceverà separatamente la propria quota parte.

Anticipando o posticipando il pensionamento le rendite vengono ridotte o aumentate in base all'opzione scelta. È possibile anticipare o posticipare la rendita AVS dai 63 ai 70 anni al massimo.

Per richiedere il versamento della rendita ordinaria è necessario rivolgersi all'agenzia comunale AVS qualche mese prima. Per l'anticipo o il posticipo della rendita vi sono disposizioni speciali. Si consiglia di informarsi per tempo.

### 6.2) LPP

Applicando all'avere di vecchiaia l'aliquota di conversione LPP (attualmente 6.8%) si trasforma il capitale in rendita che verrà versata all'assicurato al momento del pensionamento. Per i figli minorenni di pensionati (al massimo fino a venticinque anni se ancora in formazione) viene versata una rendita supplementare pari al 20% della rendita di vecchiaia.

In caso di decesso dell'assicurato per il coniuge così come per i figli esiste il diritto a una rendita.

**Rendita vedovile senza distinzione fra uomo o donna:** 60% della rendita di vecchiaia;

**Rendita orfani:** 20% della rendita di vecchiaia.

Questa rendita è erogata fino al compimento dei diciotto anni oppure fino ai venticinque anni in caso si è ancora studenti.

Ricordiamo che, secondo il minimo legale, il salario massimo considerato ammonta a chf 83'520.-, da cui occorre ancora togliere la deduzione di coordinamento pari a chf 24'360.-, raggiungendo così un salario assicurato massimo di chf 59'160.-.

I contributi per la formazione del capitale di vecchiaia vengono calcolati sulla base del salario assicurato, in generale viene prelevata una percentuale crescente con l'età (secondo il minimo legale: 7% da 25 a 34 anni, 10% fino a 44, 15% fino a 54 e 18% fino a 65).

Visto che i singoli piani previdenziali aziendali possono prevedere delle prestazioni superiori al minimo legale, consigliamo di esaminare le disposizioni del regolamento. Il certificato individuale emesso all'inizio di ogni anno indica in modo esplicito a quanto ammonta il capitale di vecchiaia accumulato, il capitale prevedibile alla scadenza e l'ammontare della rendita annuale di pensione.

### 6.2.1) Rendita o capitale?

Se prescritto nel regolamento di previdenza, è possibile beneficiare delle prestazioni di vecchiaia sotto forma di capitale come versamento unico. La richiesta del prelievo del capitale deve essere sottoposta all'istituto di previdenza almeno un anno prima. Nella tabella sottostante sono regolati i vantaggi e gli svantaggi per il versamento di capitale/rendita, così che potete decidere con facilità quale opzione coincide con le vostre necessità.

	Vantaggi	Svantaggi
<b>Rendita</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prestazioni a lungo termine;</li> <li>➤ Soluzione ottimale per chi non è in grado di pianificare l'amministrazione del denaro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ In caso di decesso dell'assicurato e del suo coniuge il capitale di pensionamento rimane all'istituto di previdenza.</li> </ul>
<b>Capitale</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Disponibilità immediata di capitale elevato;</li> <li>➤ Soluzione ottimale per chi è in grado di pianificare l'amministrazione del denaro.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beneficio del capitale agli eredi al momento del decesso dell'assicurato.</li> </ul>

Il trattamento fiscale è diverso tra le due soluzioni: per il prelievo di capitale è prevista un'unica imposta sul capitale, mentre la rendita viene tassata annualmente come reddito.

## 7) FINE DEL RAPPORTO DI LAVORO

La fine del rapporto di lavoro può essere causata da diversi fattori: il verificarsi di uno degli eventi descritti in precedenza (come il pensionamento o l'invalidità), il cambiamento delle aspettative del dipendente, la situazione economica dell'azienda. È importante mantenere un buon rapporto fino alla conclusione del rapporto di collaborazione, rispettando le esigenze reciproche.

### 7.1) Prolungamento delle prestazioni

- Interessante segnalare che al termine del rapporto di lavoro il dipendente può esercitare il diritto di restare assicurato facoltativamente per l'assicurazione malattia e infortuni. Per entrambe queste opzioni la richiesta deve generalmente pervenire all'assicurazione competente entro i 30 giorni che seguono la fine del rapporto di lavoro.

#### 7.1.1) Assicurazione perdita di guadagno malattia

Al termine del rapporto di lavoro, potete avvalervi del diritto di restare assicurati e beneficiare delle prestazioni che vi erano finora garantite. Se intendete usufruire di questa opzione sappiate che il prolungamento delle prestazioni comporta la revisione dell'ammontare del premio, che normalmente non è molto economico perché calcolato in forma individuale: questo diritto viene quindi fatto valere raramente.

Se il dipendente si affilia alla assicurazione disoccupazione non è coperto per la perdita di guadagno a seguito della malattia, per cui consigliamo di valutare molto attentamente la possibilità offerta di rimanere assicurato a titolo individuale tramite l'assicurazione dell'ex datore di lavoro.

#### 7.1.2) Assicurazione infortuni LAINF

Il prolungamento delle prestazioni viene effettuato per gli INP e ha una durata di 180 giorni (massimo). Il premio sarà addebitato totalmente a vostro carico. Le prestazioni garantite dall'assicurazione rimangono invariate, tuttavia questo comporta una revisione del premio. Contrariamente all'assicurazione malattia, la revisione del premio è abbastanza conveniente, per cui questo diritto viene fatto valere molto frequentemente.

Se l'ex-dipendente si affilia all'assicurazione disoccupazione è coperto ai sensi della LAINF, per cui il proseguimento della precedente assicurazione a titolo facoltativo non è necessario.

### 7.2) Libero passaggio in ambito LPP

Come visto precedentemente, l'avere della cassa pensione è accumulato sottoforma di capitale di risparmio individuale. Con il cambio del posto di lavoro deve avvenire il processo del libero passaggio: ovvero il capitale che avete accumulato tramite il versamento dei contributi viene trasferito dalla fondazione di previdenza del vecchio datore di lavoro alla fondazione di previdenza del nuovo datore di lavoro.

Consigliamo di interessarsi attivamente a questa importante fase di trasferimento del capitale: in Svizzera vi sono milioni di franchi di prestazioni di libero passaggio dimenticati dai loro aventi diritto!

Se il dipendente si affilia all'assicurazione disoccupazione non è assicurato ai sensi della LPP, quindi è necessario aprire una polizza/un conto di libero passaggio presso una banca o un'assicurazione dove fare accreditare i fondi della cassa pensione.



Rimandiamo al capitolo 1.7 per la spiegazione delle circostanze in cui é ammesso il prelievo anticipato dell'avere pensionistico.

## 8) ASSIMEDIA SA: FIDUCIA, ESPERIENZA, SERVIZIO COSTANTE

I consulenti di Assimedia restano a disposizione per rivedere la vostra situazione previdenziale e proporvi delle soluzioni per la previdenza privata in complemento a quelle del vostro datore di lavoro.

Assimedia è un intermediario assicurativo indipendente e, a differenza dei tradizionali agenti assicurativi, valuta i diversi prodotti offerti dalle assicurazioni per poi proporvi quello più adatto alle vostre necessità.

L'etica dell'azienda viene riassunta in tre valori: **fiducia, esperienza e servizio costante orientato al cliente**, che speriamo condividere con voi il prima possibile.



Ci potete conoscere in tre modi:

- Visitando il nostro sito: [www.assimedia.ch](http://www.assimedia.ch);
- Recandovi previo appuntamento presso i nostri uffici in Via della Posta 16, Locarno;
- Contattandoci telefonicamente allo 091 756 20 80.

N.B. Gli uffici e i telefoni sono aperti al servizio clienti dalle 9.00 alle 11.45 e dalle 14.00 alle 17.00 (ad eccezione del venerdì pomeriggio).

## 9) CITAZIONI, FONTI, RIFERIMENTI, AUTORE

### Allegati

- 1: scala bernese
- 2: Scala 44 AVS
- 3: importi assicurazioni sociali 2011

### Siti web

[www.assimedia.ch](http://www.assimedia.ch)  
[www.avs-ai.ch](http://www.avs-ai.ch)  
[www.suva.ch](http://www.suva.ch)

[www.bsv.admin.ch](http://www.bsv.admin.ch)  
[www.iasticino.ch](http://www.iasticino.ch)  
[www.ti.ch](http://www.ti.ch)

### Leggi

LSA – LCA – LIPG – LPGA – LAINF – LAMal - CO

### Autore

Questa guida è stata creata da Véronique Piva come progetto di maturità professionale commerciale nell'anno scolastico 2011-2012.

La sua versione definitiva è stata rielaborata dal tutore aziendale Fabrizio Garbani Nerini.